

# Gli ordini professionali

---

(Principali norme di riferimento:  
L. 2537/1925; R.D. 2537/1925; D. Lgs. L. 382/1944; D.P.R. 169/2005)

**Il vocabolo "ordine" riferito alla professione sta ad indicare l'insieme dei professionisti iscritti ad un albo, raggruppati in una associazione con personalità giuridica di diritto pubblico.**

## Istituzione

Gli Ordini provinciali degli Ingegneri sono stati istituiti con Legge n. 1395/1923 che, all'art. 2, così dispone: "E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia". Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D. 2537/1925, all'art. 1 ribadisce e specifica che: "in ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo". Originariamente riuniti in unica categoria, ingegneri ed architetti, per disposizione del R.D. 2145/1927, vengono accorpati in albi distinti.

**Giuridicamente l'Ordine professionale è vero e proprio Ente pubblico, un apparato organizzativo al quale sono attribuite molteplici funzioni ed attribuzioni,**

## Le funzioni ed attribuzioni

Le principali funzioni ed attribuzioni sono elencate di seguito:

- funzione di custodia dell'albo professionale, tanto rilevante che il legislatore ha posto a base del concetto di ordine quello di albo in assenza del quale non ne concepisce l'esistenza. L'ordine è dunque costituito là dove è prevista la formazione dell'albo;
- funzione disciplinare a mezzo del quale reprime gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione;
- funzione collaborativa e consultiva che si esplica con l'emissione di pareri in materia professionale;
- funzione conciliativa che, per solito, si riferisce alle controversie tra cliente e professionista, ma può avere anche qualunque altro oggetto purché pertinente all'esercizio professionale;
- funzione di designazione, la quale consiste nella individuazione di iscritti all'albo che rappresentino l'ente professionale presso autorità, commissioni, uffici;
- funzione tributaria, tramite la quale viene quantificata la misura del contributo in relazione alle necessità di funzionamento dell'ente;
- funzione di vigilanza sugli iscritti all'albo;
- funzione tariffaria. Al riguardo deve notarsi che è invalso il sistema della tariffa professionale a carattere nazionale, dovendosi limitare il Consiglio dell'Ordine a controllarne l'effettiva applicazione; peraltro l'Ordine può tuttora intervenire a fornire misura della discrezione per le prestazioni non specificamente tariffate;
- potere regolamentare, attraverso il quale si provvede alla organizzazione interna dell'ente e alla regolamentazione dei comportamenti degli iscritti all'albo, in quanto inerenti in qualche modo all'esercizio della professione, ai rapporti con l'ente e con i colleghi, senza però incidere sulla discrezionalità tecnica dei professionisti;
- funzioni varie di carattere amministrativo interno, inerenti alla contabilità e alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente;
- altre attività facoltative come quelle culturali e assistenziali.